

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- **Che** ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- **Che** il Decreto Legge dell'11 maggio 2007, n. 61, convertito in legge in data 5 luglio 2007, n. 87, all'articolo 7 ha stabilito per i Comuni della Regione Campania che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti”*, mentre il successivo Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007 (cosiddetto decreto mille proroghe) convertito in legge in data 28 febbraio 2008, n. 31 all'art. 33 differisce il termine di cui sopra come segue *“Il termine di cui all'articolo 7 del decreto – legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è prorogato al 31 dicembre 2008”*;

Considerato che per effetto della scadenza della proroga contenuta nel citato articolo, a decorrere dall'anno 2009, i Comuni della Campania sono obbligati a provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti mediante i proventi derivanti dalla TARSU o dalla TIA;

Richiamato l'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'articolo 5, D.L. n. 208/2008 il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, *“il regime del prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006, resta invariato anche per l'anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009”*;

Visto l'art. 5, comma 2 quater, della legge 13/09 il quale dispone che se entro fine 2009 non viene adottato il regolamento previsto dall'art. 238 del D.Lgs. 152/06, i comuni possono adottare la TIA ai sensi delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, rendendo così facoltativo il passaggio alla TIA anche in assenza di regolamento statale;

Ritenuto che, in base alle disposizioni vigenti, occorre coprire integralmente i costi del servizio ed in mancanza di regolamento statale è consigliabile rimanere in regime di TARSU;

Considerato che in caso di mancato rispetto dell'obbligo il termine previsto sempre dall'art.7 del D.L. n. 61/2007 che dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del T.U.E.L. di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 e precisamente lo scioglimento del Consiglio Comunale previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie;

Visto il decreto legge n. 195 del 30 dicembre 2009, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante *“disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile”*;

Visto in particolare l'art. 11 comma 2-ter che prevede: *“in fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le modalità e forme procedurali dai comuni”*;

Visto inoltre l'art. 11, comma 5-bis dello stesso decreto il quale testualmente recita: *“Per l'anno 2010,*

nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la Tarsu e la Tia **sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province**, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, **ed uno elaborato dai comuni**, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al **comma 2-ter**. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010”;

Visto infine l'art. 11, comma 5-ter sempre del D.L. 195/2009, convertito in legge 26/2010, il quale prevede che: “Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato all'amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza”;

Visto che questo Comune intende avvalersi della facoltà di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani tra i costi di esercizio da coprire con la Ta.R.S.U. come previsto dall'art. 53, comma 17, legge n. 388/2000, nonché dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 392/2000, convertito nella Legge n. 26/2001; **Viste** le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 3 dell'articolo 11 del decreto – legge 310 dicembre 2009, n. 195 e considerato che il decreto – legge 26 novembre 2010, n.196, relativo al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nulla dispone in merito alle previsioni ivi contenute rispetto al passaggio di competenze dai Comuni alle Province sulla gestione dei rifiuti; **Visto** l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che, successivamente, la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) all'art. 1 comma 169 ha stabilito che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti i chiarimenti forniti dal Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Federalismo che con nota n. 5602 del 16 marzo 2007 ha precisato che le delibere delle tariffe ed i regolamenti relativi alle Entrate devono essere “emanate” prima dell'adozione del bilancio di previsione anche se il termine è identico ma considerata la stretta correlazione tra i succitati documenti e/o provvedimenti;

Viste le disposizioni dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è fissata al 31 dicembre, ma può essere differita con Decreto del Ministero

dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011, pubblicato sulla G. U. n. 70 del 26 marzo 2011 con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2011;

Visto l'art. 77 bis, comma 30 del decreto legge 112/2008 che testualmente recita *“Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto – legge 27 maggio 2008, n. 93, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa rifiuti solidi urbani (TARSU);*

Visto altresì, il comma **123** dell'articolo 1 della legge di stabilità 2011, in corso di pubblicazione che ripropone la medesima disposizione;

Considerato che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti solidi urbani è di competenza della Giunta Comunale;

Visto che con determinazione n. 28 del 19.5.2011 a firma del Responsabile dell'Ufficio Tributi fu disposto di affidare alla società G F Ambiente di Calderaia di Reno (Bologna) la revisione del listino TARSU – Tariffa a norma del Decreto Legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni al fine di ottenere una corretta applicazione della tassa per l'anno 2011;

Considerato che la società GF Ambiente ha determinato per l'anno 2011 le tariffe per il servizio rifiuti urbani aprivativa, sulla base di categorie già esistenti riferite ad immobili di tipo domestico o non domestico;

Considerato che nella predisposizione degli atti, la Società G F Ambiente ha individuato le fasce di contribuenza e dei relativi importi della tassa secondo i criteri fissati dall'art. 65 e 68 del Decreto Legislativo 507/93 per l'anno 2011 come da elaborati allegati;

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 42 del 12.4.2010 ad oggetto “Tassa per lo Smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Determinazione tariffe per l'anno 2010”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28.4.2008 ad oggetto “Piano comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti, in attuazione al disposto dell'art. 3 dell'O.P.C.M. n. 3639 dell'11.1.2008”;

Vista la nota prot. N. 409 del 30 marzo 2010 della Provincia di Salerno con la quale si emanano gli indirizzi applicativi di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Vista la relazione a firma del Responsabile del Servizio Ecologia del 26 maggio 2011 con la quale si da' atto dei costi di previsione del servizio comprensivo sia dei costi a carico del Comune, sia del costo presunto per il servizio di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che sarà a carico della Provincia di Salerno e poi ripartito sul carico tributario dei contribuenti come previsto dall'art. 11, comma 5-ter del D.L. 195/2009 convertito in Legge n. 26/2010;

Considerato che il costo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati secondo quanto previsto dal D.L. 195/2009 e dalla circolare n. 409/10 è sostenuto direttamente dalla Provincia e viene ripartito a carico dei contribuenti TARSU di questo Comune con una apposita differenziazione;

Dato atto che il responsabile del servizio ha evidenziato un costo di € 675.514,80 oltre un ulteriore costo che può oscillare tra € 35.000,00 ed € 40.000,00 per la rimodulazione del servizio integrato dei rifiuti;

Verificato che la rimodulazione del servizio comporta una maggiorazione dei costi che occorre coprire;

Visto l'art. 1 comma 2 bis del D.L. 29.12.2010 n. 225, modificato dalla legge 26.2.2011 n. 10 che prevede l'istituzione di una maggiorazione all'addizionale dell'accisa dell'energia elettrica;

Vista la proposta dell'Amministrazione comunale di esercitare la facoltà di cui all'art. 1 del D.L. 225/10 per assicurare la copertura dei costi del ciclo di gestione dei rifiuti;

Visto il prospetto delle tariffe determinate per l'anno 2011;

Considerato che questo ufficio per l'anno 2010 ha avviato le procedure per un recupero di superfici da sottoporre a tassazione non incluse nelle liste di carico dell'anno 2009;

Considerato che il calcolo delle tariffe da applicare per l'anno 2011, con le superfici dell'anno 2010 aggiornate in base a rettifiche e nuovi accertamenti comporteranno un'entrata pari ad € 675.514,62 e che l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 1 del D.L. 225/10 comporterà un entrata pari ad € 38.000,00;

Visto il prospetto della copertura dei costi allegato alla presente;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il vigente regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;

Vista la relazione istruttoria in data 19.5.2011 concernente l'oggetto a firma del responsabile del Procedimento del servizio tributi, allegata;

Dato atto che occorre determinare le aliquote per l'anno 2011 entro il termine previsto per legge, si è predisposta la presente proposta che costituisce un atto preordinato al bilancio di previsione del corrente anno e del bilancio pluriennale 2011/2013;

Visti i pareri ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, pure allegati;

Con voti favorevoli ed unanimi ;

DELIBERA

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che precede;
2. Di approvare e far propria l'allegata proposta di deliberazione e per gli effetti;
3. Di approvare per l'anno 2011 le classi e le tariffe per la tassa rifiuti solidi urbani come dal prospetto che di seguito si riporta:

Descrizione categorie	Costo 2011 €/mq
2.1 - Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche	4,45336
2.2 - Attività di istituzioni culturali, politiche e religiose	4,45336
2.3 - Associazioni in genere	5,56670
2.4 - Scuole pubbliche e private	4,45336
4.1 - Commercio Ingrosso ortofrutticoli	10,68806
4.1.2- Commercio Ingrosso ortofrutticoli con riduzione 10%	9,61925
4.2 – Commercio Ingrosso generi alimentari	9,35205
4.2.2 – Commercio Ingrosso generi alimentari con riduzione 10%	8,41685
4.3 - Commercio Ingrosso generi non alimentari	9,35205
7.1 - Stabilimenti balneari aree coperte con riduzione 33%	4,89894
7.2 - Stabilimenti balneari aree produttive (bar - ristoranti etc.) con rid. 33%	7,12573
7.3 - Stabilimenti balneari (aree scoperte in concessione) con riduzione 33%	4,89894

7.4 - Stabilimenti balneari (deposito attrezzature) con riduzione 33%	4,89894
1.1 - Abitazioni domestiche per residenti	3,75752
1.2 - Abitazioni domestiche per residenti estero	2,63026
1.3 - Accessori e pertinenze unità immobiliari abitative	3,00602
1.4 – Abitazioni domestiche 1 occupante casa in affitto e non percettore di reddito fisso	1,25253
6.1 - Alberghi con ristorante	9,92264
6.1.2 – Alberghi con ristorante con riduzione 10%	8,93038
6.2 - Alberghi aree scoperte	7,68204
6.3 - Autorimesse - parcheggi	7,79338
6.4 - Alberghi con ristorante a carattere stagionale	6,94585
6.5 - Pensioni affittacamere, bad and breckfast, case vacanze	9,28247
8.1 - Uffici pubblici e privati	5,28836
8.1.2- Uffici pubblici e privati con riduzione 10%	4,75953
8.2 - Attività terziarie	7,79338
8.2.2 – Attività terziarie con riduzione	7,01404
11.1 - Distributori carburanti	7,68204
11.1.2 – Distributori carburanti con riduzione 10%	6,91384
11.2 - Distributori carburanti - aree scoperte	6,68004
11.3 - Distributori carburanti - depositi	9,35205
10.1 - Garage pubblici e autorimesse	6,68004
10.2 - Garage privato	5,01003
10.3 - Parcheggi scoperti	2,78335
3.1 - Attività industriali	4,89869
3.1.2- Attività industriali con riduzione 10%	4,40882
3.2 - Attività artigianali alimentari e depositi	7,96038
3.2.2 – Attività artigianali alimentari e depositi con riduzione 10%	7,16434
3.3 - Attività artigianali non alimentari e deposito	4,28636
3.3.2 – Attività artigianali non alimentari e depositi con riduzione 10%	3,85772
9.3 - Commercio al dettaglio non alimentari	6,73570
9.3.2 – Commercio al dettaglio non alimentari con riduzione 10%	6,06213
9.4 - Commercio al dettaglio - depositi	7,34804
5.1 - Pubblici esercizi (somministrazione ristorazione - bar)	13,36007
5.1.2 – Pubblici esercizi(somministrazione – ristor. – bar) con riduzione 10 %	12,02407
5.2 - Pubblici esercizi (somministrazione ristorazione - bar aree scoperte attrezzate)	10,68806
5.3 - Pubblici esercizi (somministrazione - bar e depositi)	12,02407
9.1 - Commercio al dettaglio generi alimentari	9,35205
9.1.2 - Commercio al dettaglio generi alimentari con riduzione 10%	8,41685
9.2 - Commercio al dettaglio ortofrutticoli e pescherie	14,02808
9.2.2 – Commercio al dettaglio ortofrutticoli e pescherie con riduzione 10%	12,62527

4. Di dare atto che nella determinazione delle misure unitarie delle tariffe delle singole categorie di locali ed aree si è tenuto rigorosamente conto della loro diversa attitudine a produrre rifiuti;
5. Di dare atto che le agevolazioni e le riduzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e disposte dal Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani sono già insiti nel prospetto innanzi indicato ;
6. Di dare atto che per i “bed and breakfast” , le case e gli appartamenti per vacanze, la cui attività è svolta in forma non imprenditoriale , gli immobili oggetto di tassazione sono da considerarsi per similitudine equiparati alle abitazioni domestiche per residenti;
7. Di dare atto che il gettito complessivo della lista di carico derivante dall'applicazione della tassa, oltre che l'importo della maggiorazione all'addizionale dell'accisa dell'energia elettrica prevista dall'art. 1 comma 2 bis del D.L. 29.12.2010 n. 225 convertito in legge n. 10/2011, non supera “ il costo dei servizi stessi” così come prescrive l'art. 61 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni ;
8. Di dare atto che questo Comune intende avvalersi della facoltà di considerare l'intero costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani tra i costi di esercizio da coprire con la Ta.R.S.U. come previsto dall'art. 53, comma 17, legge n. 388/2000, nonché dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 392/2000, convertito nella Legge n. 26/2001;
9. Di trasmettere la presente deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 507/93, entro 30 giorni dall'adozione al Ministero delle Finanze;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4- del D. Lgs. 267/2000.